



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

AVVISO

A norma del D.M. 94 del 07 AGOSTO 2020 s.m.i., è indetta in **GENOVA** una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Gli esami avranno luogo nel periodo **novembre-dicembre 2021**, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Per essere ammessi agli esami è necessario, alla scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, aver compiuto il 18° anno di età ed aver frequentato appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell'all. II del DM 94/2020.

La domanda di ammissione agli esami (Mod. INL 29 scaricabile dal sito dell'[Ispettorato Nazionale del Lavoro: http://www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)), in bollo da 16 euro, corredata dai relativi allegati, può essere consegnata, previo appuntamento da prendere a mezzo mail all'indirizzo tl.genova@ispettorato.gov.it, presso la sede ITL-GENOVA, Via Pastore 2 (zona San Martino), ovvero trasmessa a mezzo raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro postale di spedizione) improrogabilmente entro il **31 OTTOBRE 2021**, e deve contenere i seguenti elementi:

- Cognome e nome – Luogo e data di nascita – Codice Fiscale - Luogo di residenza (Comune, Via o frazione, numero civico, C.A.P.) e recapito se diverso dalla residenza – **numero telefonico/cellulare -indirizzo e-mail**, eventualmente nel caso di più candidati dipendenti della medesima ditta indicare anche la ragione sociale della ditta, riferimenti mail e telefonici e nominativo di un referente;
- Grado di abilitazione che il candidato intende ottenere;
- Dichiarazione del possesso di altro patentino per conduttori di generatori di vapore, con l'indicazione del numero di registro, grado, data e ufficio che lo ha rilasciato;

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 de D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità;
 2. L'attestato di frequenza, rilasciato al termine del corso di formazione, ai sensi dell'All. II, art. 6 DEL DM 94/2020. **LA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PRESCRITTO VIENE COMPUTATA SOLO FINO ALLA SOPRADDETTA DATA DEL 31 OTTOBRE 2021.** LA PARTE PRATICA DEL CORSO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, È VALIDA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA SESSIONE DI ESAMI.
- Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validità della pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno. Gli aspiranti che presentino attestati di frequenza o certificati incompleti o comunque alterati o il cui contenuto sia manifestamente inattendibile, non saranno ammessi agli esami; gli attestati e i certificati riconosciuti alterati saranno rimessi all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale procedimento penale);
3. Due fotografie formato tessera, di data recente, firmate dal candidato sul retro;
 4. Certificato del titolo di studio posseduto, congiuntamente alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria;
 5. Eventuale certificato di abilitazione di grado inferiore rilasciato da almeno un anno rispetto al 31 OTTOBRE 2021.
- *I candidati che allegano alla domanda il certificato di abilitazione di grado inferiore, già in loro possesso, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai punti 1 e 3.*

N.B. Ai sensi dell'art. 46 de D.P.R. N. 445/2000 è ammessa, anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami dichiarazione sostitutiva per i documenti di cui ai punti 1 e 4, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Si avverte che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; in tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

"AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679/2016, SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA ESSI FORNITI IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA O COMUNQUE ACQUISITI A TAL FINE DALL'ISPELTOATO NAZIONALE DEL LAVORO - CON SEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 59, ROMA - IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, È FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, DEI COMPITI E DEGLI OBBLIGHI LEGALI DI CUI AL D.M. 1/03/1974 (G.U. N. 99 16/04/1974), COME MODIFICATO DAL D.M. 7/02/1979 (G.U. N. 74 DEL 15/03/1979), PER IL CONFERIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI GENERATORI DI VAPORE E COMUNQUE

PER LE FINALITÀ INDICATE NEL PRESENTE AVVISO, ED AVVERRÀ A CURA DELLE PERSONE PREPOSTE AL RELATIVO PROCEDIMENTO, CON L'UTILIZZO DI PROCEDURE ANCHE INFORMATIZZATE, NEI MODI E NEI LIMITI NECESSARI PER PERSEGUIRE LE FINALITÀ DI CUI ALLA PRESENTE PROCEDURA, ANCHE IN CASO DI EVENTUALE COMUNICAZIONE A TERZI. IL CONFERIMENTO DI TALI DATI È NECESSARIO PER CONSENTIRE L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA; LA LORO MANCATA INDICAZIONE PUÒ PRECLUDERE TALE VERIFICA E L'ESPLETAMENTO DELLA STESSA. LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DI CUI ALL'ART. 6, PAR. 3, LETT. B) DEL GDPR SI RINVIENE NEL D.M. 1/03/1974 (G.U. N. 99 16/04/1974), COME MODIFICATO DAL D.M. 7/02/1979 (G.U. N. 74 DEL 15/03/1979). GLI INTERESSATI HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE DALL'INL, NEI CASI PREVISTI, L'ACCESSO AI DATI PERSONALI E LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI O LA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO CHE LI RIGUARDA O DI OPPORSI AL TRATTAMENTO (ARTT. 15 E SS. DEL GDPR), TRAMITE RACCOMANDATA A.R., ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 00185 ROMA, OPPURE A MEZZO E-MAIL ALL'INDIRIZZO SEGRETERIACAPOISPettorATO@ISPettorATO.GOV.IT O RIVOLGENDOSI AL DPO ALL'INDIRIZZO DPO.INL@ISPettorATO.GOV.IT. GLI INTERESSATI CHE RITENGONO CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A LORO RIFERITI AVVENGA IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL GDPR HANNO IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI."

Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l'acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, acquisite a seguito della frequentazione degli appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell'All. II, DM 94/2020.

I candidati dovranno presentarsi all'esame con un documento di identità in corso di validità.

I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall'Ispektorato territoriale del Lavoro di Genova in base alle decisioni della Commissione d'esame **e previo pagamento della tassa di bollo. Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del 70° anno di età, ai sensi dell'art. 3, comma 4, DM 94/2020.**

PER INFORMAZIONI, UTILIZZARE IL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: ITL.GENOVA@ISPettorATO.GOV.IT; IL MODELLO DI DOMANDA DA COMPILARE E PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI POTRÀ ESSERE SCARICATO DAL SITO DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO: [HTTP://WWW.ISPETTORATO.GOV.IT](http://www.ispettorato.gov.it) => STRUMENTI E SERVIZI => MODULISTICA => MODULO "[INL 29- DOMANDA PER AMMISSIONE AD ESAMI CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE](#)"

I CANDIDATI VERRANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI ALL'ESAME: IL CALENDARIO DELLE PROVE VERRÀ COMUNICATO TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO: [HTTP://WWW.ISPETTORATO.GOV.IT](http://www.ispettorato.gov.it) (IN CASO DI DIFFICOLTÀ POTRÀ ESSERE EFFETTUATA LA RICERCA DEL SITO DIGITANDO ITL GENOVA IN UN QUALUNQUE MOTORE DI RICERCA).

Genova,

Il Capo dell'Ispektorato Territoriale del Lavoro di GENOVA

(Dott. Gianluca FATATO)

AVVERTENZE DOCUMENTI

L'attestato di frequenza è personale e valido soltanto per l'ammissione agli esami di abilitazione a condurre generatori di vapore del grado corrispondente al corso frequentato.

Gli aspiranti che presentino attestati o certificati incompleti o comunque alterati o il cui contenuto sia manifestamente inattendibile, non saranno ammessi agli esami; gli attestati ed i certificati riconosciuti alterati saranno rimessi all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale procedimento penale.

PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

I certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono suddivisi in quattro gradi:

- Il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo o di qualsiasi superficie;
- Il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq;
- Il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 100 mq;

Il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq.

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL'ESAME DEI VARI GRADI E ARTICOLAZIONE E DURATA DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE

1° GRADO:

per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) e b) il percorso formativo è strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 12 ore; una parte pratica della durata di 40 gg e comunque di non meno di 320 ore.

Per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) e b) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. c) il percorso formativo è strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 60 ore; una parte pratica della durata di 50 gg e comunque di non meno di 400 ore.

Per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. c) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. d) e per i possessori, da almeno un anno, del patentino di 2° grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso formativo è strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 160 ore; una parte pratica della durata di 60 gg e comunque di non meno di 480 ore.

Per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 2, lett. d) già in possesso del patentino di 2° grado, il corso di formazione è costituito dalla sola parte pratica, la cui durata è ridotta della metà.

2° GRADO:

per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 3 (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e per i possessori da almeno un anno, del patentino di 3° grado, che non abbiano conseguito il predetto titolo di studio, il percorso formativo è strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 140 ore; una parte pratica della durata di 40 gg e comunque di non meno di 320 ore.

Per i possessori del titolo di studio di cui all'art. 4, c. 3 (diploma di scuola secondaria di secondo grado), già in possesso del patentino di 3° grado, il corso di formazione è ridotto della metà sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.

3° GRADO:

abbia frequentato un corso strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 120 ore; una parte pratica della durata di 30 gg e comunque di non meno di 240 ore.

Se l'allievo è già in possesso del patentino di 4° grado il corso di formazione è ridotto della metà, sia con riferimento alla parte pratica sia con riferimento alla parte teorica.

4° GRADO:

abbia frequentato un corso strutturato in: una parte teorica della durata complessiva di 80 ore; una parte pratica della durata di 30 gg e comunque di non meno di 240 ore.

In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8, ferma restando la validità della parte teorica del corso già seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso è equivalente alla metà della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste nell'allegato II, DM 94/2020.

SI PREGA DI DARE AMPIA PUBBLICITA' AL PRESENTE MANIFESTO (esente bollo)